SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

Anno 136° — Numero 140

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 17 giugno 1995** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 75

Ministero delle finanze

DECRETO MINISTERIALE 19 maggio 1995.

Approvazione delle metodologie di calcolo relative alla determinazione degli imponibili ai fini dell'accertamento con adesione per anni pregressi di cui all'art. 3 del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656.

95A3345

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 1° giugno 1995.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Co.Ri.As. - Soc. coop. a r.l.», già «Co.Ri.As. - Conad Lazio sud - Soc. coop. a r.l.», in Minturno, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze della ispezione ordinaria in data 16 gennaio 1995 e dei successivi accertamenti effettuati nei confronti della società cooperativa mista «Co.Ri.As. - Soc. coop. a r.l.», già «Co.Ri.As. - Conad Lazio sud - Soc. coop. a r.l.», con sede in Minturno, frazione Scauri (Latina), in liquidazione dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 13 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'Associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa mista «Co.Ri.As. - Soc. coop. a r.l.», già «Co.Ri.As. - Conad Lazio sud - Soc. coop. a r.l.», con sede in Minturno, frazione Scauri (Latina), in liquidazione, costituita per rogito notaio dott. Guido Fuccillo in data 5 giugno 1979, repertorio n. 4972, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 13 marzo 1942, n. 267, ed il dott. Ranellucci Remo, nato a Roma il 26 ottobre 1946 ed ivi residente in via Appia Nuova, 153, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° giugno 1995

Il Ministro: TREU

95A3445

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 9 giugno 1995.

Ripartizione tra le province interessate dello stanziamento previsto dall'art. 8, comma 1, della legge 25 luglio 1994, n. 471, di conversione del decreto-legge 30 maggio 1994, n. 328, recante: «Disposizioni urgenti a favore delle zone colpite da fenomeni alluvionali nei mesi da settembre a dicembre 1993».

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 25 luglio 1994, n. 471, di conversione del decreto-legge 30 maggio 1994, n. 328, recante: «Disposizioni urgenti a favore delle zone colpite da fenomeni alluvionali nei mesi da settembre a dicembre 1993»;

Visto in particolare l'art. 8, comma 1, della predetta legge n. 471, che destina un contributo a fondo perduto fino al 90% del danno accertato alle imprese industriali, commerciali, artigiane, alberghiere, di servizi e turistiche, che abbiano impianti o attrezzature danneggiati o distrutti dagli eventi alluvionali dei mesi da settembre a dicembre 1993, nei comuni individuati con delibera delle giunte regionali delle regioni elencate agli articoli 1 e 2, ed affida alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura la corresponsione di tali contributi a valere sui fondi ad esse conferiti dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Viste le deliberazioni delle giunte regionali delle regioni sottoelencate con le quali, ai sensi degli articoli 1 e 2 del citato decreto-legge n. 328/1994, sono stati individuati i comuni danneggiati:

Liguria: deliberazione n. 2341 del 19 aprile 1994;

Piemonte: deliberazione n. 203-35973 del 20 giugno 1994;

Valle d'Aosta: deliberazione n. 8438 dell'11 ottobre 1993;

Lombardia: deliberazioni n. V/44391 del 30 novembre 1993, n. V/51213 dell'11 aprile 1994 e n. V/57711 del 27 settembre 1994;

Toscana: deliberazione n. 1483 del 21 febbraio 1994;

Lazio: deliberazione n. 3642 del 3 giugno 1994;

Friuli-Venezia Giulia: deliberazione n. 535 del 22 febbraio 1994;

Veneto: deliberazione n. 2885 del 28 giugno 1994;

Sardegna: deliberazione n. 10/102 del 31 marzo 1994;

Puglia: deliberazione n. 2311 del 21 aprile 1994;

Sicilia: deliberazione n. 77 del 4 marzo 1994;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 3 maggio 1995, n. 154 recante «Ulteriori interventi in favore delle zone alluvionate negli anni 1993-1994»;

Tenuto conto delle variazioni apportate in aumento al capitolo 7053 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per gli anni 1993 e 1994 rispettivamente per lire 7 miliardi e per lire 43 miliardi;

Viste le comunicazioni inviate dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura interessate, dalle quali si rileva che il danno complessivo agli impianti e alle attrezzature nonché alle scorte delle imprese danneggiate, richiedenti i benefici di legge, ammonta a lire 345.356.511.237;

Considerato che i fondi stanziati non consentono di coprire il tetto massimo del fabbisogno indicato nel 90% del danno dimostrato, riferito agli impianti, alle attrezzature ed alle scorte aziendali;

Ravvisata la necessità di provvedere alla ripartizione della predetta disponibilità di bilancio fra i vari enti interessati su base proporzionale rispetto al danno quantificato;

Vista la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. DAGL. 1/817/95 del 6 giugno 1995 con la quale è stata autorizzata, in deroga a quanto previsto dall'art. 2, comma 6, del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, l'assunzione degli impegni di spesa a carico del capitolo 7053 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per il 1995, nell'ambito delle disponibilità esistenti;

Visto il decreto del Ministro del tesoro n. 148017 del 30 maggio 1995, registrato alla Corte dei conti il 9 giugno 1995, registro n. 2, foglio n. 262, con il quale è stata disposta una integrazione di cassa di lire 47 miliardi per il capitolo 7053 per l'anno finanziario 1995;

Ritenuto di dover procedere al conferimento di fondi, mediante appositi ordini di accreditamento a favore delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura interessate ed al trasferimento dei fondi a favore della regione autonoma della Valle d'Aosta secondo le quote proporzionali indicate nell'allegato prospetto;

Decreta:

Articolo unico

Per i motivi esposti nelle premesse, lo stanziamento complessivo di lire 50 miliardi previsto dall'art. 8, comma 1, della legge 25 luglio 1994, n. 471, che ha convertito, con modificazioni, il decreto-legge 30 maggio 1994, n. 328, è ripartito tra le province interessate e la regione autonoma della Valle d'Aosta nelle misure indicate nell'allegato prospetto, che è parte integrante del presente decreto.

Le suddette quote proporzionali attribuite a ciascuna provincia vengono conferite alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura interessate mediante ordini di accreditamento emessi a favore dei rispettivi segretari generali, quali funzionari delegati preposti alle stesse, ed alla regione autonoma della Valle d'Aosta mediante ordinativo diretto speciale.

Le quote saranno destinate alla corresponsione dei contributi a favore delle imprese danneggiate secondo i criteri di cui alle premesse.

L'onere relativo, di complessive lire 50 miliardi, grava sul capitolo 7053 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno finanziario 1995 - residui esercizio finanziario 1993 per lire 7 miliardi e residui esercizio finanziario 1994 per lire 43 miliardi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 giugno 1995

Il Ministro: CLÒ

ALLEGATO

ART. 8, COMMA 1, DELLA LEGGE 25 LUGLIO 1994, N. 471: «DISPOSIZIONI URGENTI A FAVORE DELLE ZONE COLPITE DA FENOMENI ALLUVIONALI NEI MESI DA SETTEMBRE A DICEMBRE 1993», COME INTEGRATO DALL'ART. 2 DEL DECRETO-LEGGE 3 MAGGIO 1995, N. 154.

Prospetto di ripartizione dello stanziamento complessivo di lire 50 miliardi su base proporzionale rispetto ai danni dimostrati nell'ambito di ciascuna provincia

Provincia	Ente	Totale danni impianti attrezz., scorte	Quota proporzionale
Genova	Camera commercio ind. art. agr.	94.108.635.727	13.625.000.000
Imperia	—	—	—
La Spezia	Camera commercio ind. art. agr.	820.000.000	118.500.000
Savona	Camera commercio ind. art. agr.	30.002.022	4.500.000
Alessandria	Camera commercio ind. art. agr.	2.076.872.709	300.500.000
Asti	Camera commercio ind. art. agr.	1.301.978.000	188.500.000
Cuneo	Camera commercio ind. art. agr.	947.452.223	137.000.000
Novara	Camera commercio ind. art. agr.	21.751.403.775	3.149.000.000
Torino	Camera commercio ind. art. agr.	23.376.483.642	3.384.500.000
Vercelli (+ Biella)	Camera commercio ind. art. agr.	3.574.903.687	517.500.000

Provincia	Ente	Totale danni impianti attrezz., scorte	Quota proporzionale
Aosta	Regione autonoma Valle d'Aosta	10.521.684.592	1.523.500.000
Bergamo	Camera commercio ind. art. agr.	1.994.280.871	288.500.000
Brescia	Camera commercio ind. art. agr.	13.899.568.458	2.012.500.000
Como	Camera commercio ind. art. agr.	2.397.927.627	347.000.000
Cremona	Camera commercio ind. art. agr.	40.374.676	6.000.000
Lecco	Camera commercio ind. art. agr.	735.524.115	106.500.000
Mantova	Camera commercio ind. art. agr.	1.711.134.116	247.500.000
Milano	Camera commercio ind. art. agr.	813 673.425	118.000.000
Pavia	Camera commercio ind. art. agr.	627.929.464	91.000.000
Sondrio	Camera commercio ind. art. agr.	102.126.165	15.000.000
Varese	Camera commercio ind. art. agr.	12.888.548.754	1.866.000.000
Arezzo	Camera commercio ind. art. agr.	3.577.798.506	518.000.000
Firenze	Camera commercio ind. art. agr.	10.000.000.000	1.448.000.000
Grosseto	—	—	—
Livorno	Camera commercio ind. art. agr.	11.378.496.000	1.647.500.000
Lucca	Camera commercio ind. art. agr.	782.767.718	113.500.000
Massa-Carrara	Camera commercio ind. art. agr.	709.720.000	103.000.000
Pisa	Camera commercio ind. art. agr.	38.788.538.409	5.615.500.000
Pistoia	—	—	—
Prato	Camera commercio ind. art. agr.	22.260.000	3.000.000
Siena	Camera commercio ind. art. agr.	1.975.410.670	286.000.000
Frosinone	Camera commercio ind. art. agr.	65.958.467.263	9 549.500.000
Latina	Camera commercio ind. art. agr.	3.658.681 355	529.500 000
Rieti	—	—	—
Roma	—	—	—
Viterbo	—	—	—
Gorizia	Camera commercio ind. art. agr.	18.000.000	2.500 000
Pordenone	—	—	—
Trieste	Camera commercio ind. art. agr.	31.960.390	4.500.000
Udine	Camera commercio ind. art. agr.	2.409.818.600	349.000.000
Belluno	Camera commercio ind. art. agr.	1.435.009.860	207.500.000
Padova	Camera commercio ind. art. agr.	72.369.748	10.500.000
Rovigo	Camera commercio ind. art. agr.	29.986.000	4.500.000
Treviso	Camera commercio ind. art. agr.	64.272.944	9.500.000
Venezia	—	—	—
Verona	Camera commercio ind. art. agr.	35.159.800	5.000.000
Vicenza	Camera commercio ind. art. agr.	420.341.442	61.000.000
Bari	—	—	—
Brindisi	Camera commercio ind. art. agr.	10.595.000	1.500.000
Foggia	—	—	—
Lecce	Camera commercio ind. art. agr.	3.714.910.000	538.000.000
Taranto	—	—	—
Cagliari	Camera commercio ind. art. agr.	3.365.433.000	487.000.000
Nuoro	Camera commercio ind. art. agr.	1.168.251.000	169.000.000
Agrigento	Camera commercio ind. art. agr.	1.667.993.444	241.500.000
Caltanissetta	Camera commercio ind. art. agr.	87.955.000	12.500.000
Catania	—	—	—
Enna	—	—	—
Messina	—	—	—
Palermo	Camera commercio ind. art. agr.	134.700.000	19.500 000
Ragusa	—	—	—
Siracusa	Camera commercio ind. art. agr.	117.111.040	17.000.000
Trapani	—	—	—
	TOTALI . . .	345.356.511.237	50.000.000.000

95A3444

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 27 aprile 1995.

Riparto delle disponibilità di bilancio del fondo di cui all'art. 19 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e delle risorse recate dall'art. 1, comma 8, della legge 19 dicembre 1992, n. 488.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 1° marzo 1986, n. 64, recante: «Disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno»;

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1992, n. 488, concernente modifiche alla predetta legge n. 64/1986;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, recante: «Trasferimento delle competenze del soppresso Dipartimento per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno ed Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, a norma dell'art. 3 della legge 19 dicembre 1992, n. 488»;

Visto il decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito nella legge 7 aprile 1995, n. 104, recante: «Disposizioni urgenti per accelerare la concessione delle agevolazioni alle attività della soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno e del relativo personale»;

Visto in particolare l'art. 3, comma 1, della medesima legge n. 104/1995 che demanda al CIPE il riparto del Fondo ex art. 19, comma 5, del citato decreto legislativo n. 96/1993 sulla base degli impegni assunti in relazione alle competenze trasferite a ciascuna delle amministrazioni interessate, nonché delle esigenze segnalate dalle amministrazioni stesse;

Visto l'art. 4, comma 11, della predetta legge n. 104/1995 che autorizza l'utilizzo delle somme recate dall'art. 1, comma 8, della legge n. 488/1992 per la concessione delle agevolazioni industriali di cui all'art. 1, comma 3, della stessa legge n. 488/1992;

Vista la legge 23 dicembre 1994, n. 725 (legge finanziaria 1995);

Vista la legge 23 dicembre 1994, n. 726, di approvazione del bilancio dello Stato per l'anno 1995 e del bilancio pluriennale per il triennio 1995-97;

Visto l'art. 25, comma 2, della legge 31 gennaio 1994 (legge sulla montagna) n. 97 che stabilisce che una quota del Fondo ex art. 19 del decreto legislativo n. 96/1993 deve essere vincolata per le finalità previste dalla legge stessa;

Viste le decisioni della Commissione europea in data 9 dicembre 1992 e 1° marzo 1995 che prevedono la possibilità di assumere provvedimenti di concessione per agevolazioni alle attività produttive a valere sui fondi residui della legge n. 64/1986 come rifinanziate dall'art. 1, comma 1, della legge n. 488/1992 entro il termine massimo del 31 dicembre 1995;

Vista la propria delibera in data 28 dicembre 1993 con la quale l'importo di lire 10.000 miliardi recato dall'art. 1, comma 8, legge n. 488/1992 è stato ripartito tra incentivi industriali - 7.000 miliardi - e progetti strategici - 3.000 miliardi;

Viste le proprie delibere in data 19 gennaio, 13 aprile, 24 giugno e 22 novembre 1994 con le quali si è provveduto all'assegnazione delle somme relative all'anno 1994, nonché alla parziale assegnazione ed al riparto programmatico per gli anni 1995 e seguenti;

Considerato che per far fronte alle esigenze relative alle competenze trasferite a ciascuna delle amministrazioni interessate è disponibile un importo complessivo di lire 48.755,986 miliardi (57.134,904 miliardi - consistenza del Fondo - meno 8.378,918 miliardi già assegnati nel 1994), al netto dei rientri comunitari per interventi cofinanziati e delle somme disponibili mediante attivazione dei mutui previsti dall'art. 1, comma 8, della legge n. 488/1992;

Ritenuto di dover procedere a valere sul predetto importo complessivo di lire 48.755,986 miliardi:

a) all'assegnazione definitiva per l'anno 1995 della somma di lire 8.675 miliardi (importo rimodulato dalla legge finanziaria 1995);

b) alla rimodulazione, per gli anni 1996, 1997 e 1998, del riparto programmatico effettuato con delibera C.I.P.E: del 24 giugno 1994 per il residuo importo di lire 40.080,986 miliardi;

Ritenuto altresì di dover utilizzare la somma di lire 1.170 miliardi, afferente ai rientri comunitari contabilizzati dal Fondo di rotazione *ex-lege* n. 183/1987 a fronte di interventi cofinanziati sulla legge n. 64/1986;

Considerato che per provvedere, entro il termine massimo del 31 dicembre 1995 stabilito dall'Unione europea, all'adozione dei provvedimenti di concessione per progetti d'investimento con stato di avanzamento contabile al 31 dicembre 1993 inferiore al 75% (da calcolarsi in E.S.N. e liquidabili con le procedure legge n. 64/1986), occorre assegnare al Ministero dell'industria la somma di lire 2.547,500 miliardi a valere sulle disponibilità recate dall'art. 1, comma 8, della legge n. 488/1992, restando un pari importo a carico delle risorse comunitarie (Quadro Comunitario di Sostegno 1994-99);

Ritenuto che per poter provvedere alla concessione di nuove agevolazioni industriali occorre una somma complessiva di lire 2.000 miliardi — al lordo di eventuali cofinanziamenti comunitari — di cui 1.200 già assegnati con propria delibera del 19 gennaio 1994 e 800 da assegnarsi a valere sulle disponibilità di cui all'art. 1, comma 8, della legge n. 488/1992;

Ritenuto che, a valere sulle disponibilità recate dall'art. 1, comma 8, della legge n. 488/1992, occorre vincolare l'importo di lire 50 miliardi, per l'anno 1995 ai sensi dell'art. 25, comma 2, della legge n. 97/1994 e l'importo di lire 100 miliardi, per gli anni 1995-96, da assegnare rispettivamente alla regione Abruzzo, 70 miliardi, e alla regione Molise, 30 miliardi, per la costituzione di un fondo regionale a sostegno dell'occupazione nelle piccole e medie imprese in tali regioni, gravemente danneggiate dalla difficile situazione congiunturale, più grave nella regione Molise in termini di reddito per abitante e di tasso di disoccupazione;

Sentite le amministrazioni interessate che, nell'ambito delle proprie competenze, hanno attestato la verifica della permanenza della validità economica dei singoli investimenti ai sensi del punto 4 della propria delibera del 24 giugno 1994;

Su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, sulla quale è stato acquisito il previsto concerto del Ministero del tesoro;

Delibera:

1. A valere sulla disponibilità complessiva di lire 48.755,986 miliardi e accantonata la somma di lire 3.666,508 miliardi per far fronte ad esigenze allo stato attuale non ancora puntualmente definite.

Il restante importo di lire 45.089,478 è ripartito:

a) a titolo di assegnazione per l'anno 1995, limitatamente all'importo di lire 8.675 miliardi, oltre a 1.170 miliardi di lire afferenti ai rientri comunitari contabilizzati;

b) in via programmatica per l'importo di lire 36.414,478, relativo al triennio 1996, 1997 e 1998, sulla base dei criteri già individuati al punto 2 della propria delibera del 19 gennaio 1994; agli importi del riparto programmatico può farsi immediato riferimento ai fini dell'operatività delle varie amministrazioni interessate.

Le predette ripartizioni sono riportate nell'allegata tabella che fa parte integrante della presente delibera.

2. È inoltre assegnata, per le finalità indicate in premessa, al Ministero dell'industria, a valere sulle disponibilità di cui all'art. 1, comma 8, della legge n. 488/1992, la somma complessiva di lire 4.547,5 di cui lire 1.200 miliardi già assegnate con propria delibera del 19 gennaio 1994.

Il predetto importo è così ripartito:

2.547,5 per le pregresse iniziative;
2.000 miliardi per nuove agevolazioni industriali.

3. Sono assegnati a favore delle regioni Abruzzo e Molise per il biennio 1995-96 rispettivamente 70 e 30 miliardi di lire (50 nel 1995 e 50 nel 1996) per la costituzione di un fondo regionale, eventualmente integrato da risorse delle regioni interessate, per il sostegno dell'occupazione nelle piccole e medie imprese.

Detto fondo sarà gestito nel rispetto delle normative comunitarie ed in particolare della comunicazione 92/c213/02 del 19 agosto 1992 e della lettera 23 marzo 1993 n. 6878 della Commissione agli Stati membri, interpretative della disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese.

4. Per le finalità della legge 31 gennaio 1994, n. 97 (legge sulla montagna), è vincolata sulle disponibilità previste dall'art. 1, comma 8, della legge n. 488/1992, la somma di lire 50 miliardi.

5. Le amministrazioni intensificheranno l'attività di verifica prevista al punto 4 della propria delibera 24 giugno 1994, dando priorità agli interventi beneficiari di coofinanziamenti comunitari, che dovranno essere attuati nel rispetto dei tempi stabiliti dall'Unione europea ovvero revocati. Le amministrazioni comunicheranno al CIPE, entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno, le risultanze dell'attività di controllo, anche con riferimento alle somme trasferite alle regioni; alla stessa data dovranno essere analiticamente dettagliati i rientri comunitari contabilizzati, afferenti agli interventi cofinanziati, nonché i finanziamenti revocati. L'ottemperanza al richiesto flusso informativo anche da parte delle competenti amministrazioni regionali costituisce condizione indispensabile per ogni ulteriore assegnazione da parte del CIPE.

Le amministrazioni interessate potranno richiedere per l'attività di verifica di propria competenza la collaborazione del nucleo ispettivo degli investimenti pubblici, secondo modalità da stabilire d'intesa con il Ministro del bilancio e della programmazione economica.

Roma, 27 aprile 1995

Il Presidente delegato: MASERA

Registrata alla Corte dei conti il 1° giugno 1995
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 112

ALLEGATO

FONDO EX ART. 19 — *assegnazione CIPE*

AMMINISTRAZIONE INTERESSATA	totale	1995	1996	1997	1998
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO	**295.493**	**124.128**	**60.327**	**53.887**	**57.151**
Formez	158.310	35.100	41.452	40.658	41.099
Svimez (1)	6.000	3.000	3.000	0	0
progetti Telaer e Terra	131.156	86.000	15.875	13.229	16.052
promozione turismo	0	0	0	0	0
varie (2)	26	26	0	0	0
INDUSTRIA	**14.100.031**	**2.479.260**	**3.852.814**	**4.203.293**	**3.564.664**
incentivi industriali	13.598.000	2.400.000	3.750.000	4.048.950	3.399.050
trasferimenti a regioni	414.077	56.000	88.196	132.294	137.586
contributi a IPI (ex IASM)	86.695	22.000	14.618	22.049	28.028
varie (2)	1.260	1.260	0	0	0
RICERCA	**2.146.707**	**808.500**	**313.268**	**404.207**	**620.732**
opere di competenza	1.523.031	638.400	221.051	261.330	402.250
Cira	415.704	69.956	62.676	105.835	177.236
Università meridionali	207.830	100.000	29.541	37.042	41.246
varie (2)	144	144	0	0	0
AGRICOLTURA	**829.509**	**190.051**	**123.475**	**220.490**	**295.493**
opere di competenza	668.304	169.960	97.016	176.392	224.936
promozione agricoltura	161.114	20.000	26.459	44.098	70.557
varie (2)	91	91	0	0	0
LAVORI PUBBLICI	**4.520.039**	**1.260.400**	**970.158**	**1.058.354**	**1.231.127**
opere di competenza	4.518.743	1.259.104	970.158	1.058.354	1.231.127
varie (2)	1.296	1.296	0	0	0
BILANCIO	**16.113.079**	**3.163.890**	**3.302.579**	**4.577.534**	**5.069.686**
contratti di programma	8.100 000	1.868.000	1.972 000	2.000.000	2 260 000
piani regionali di sviluppo	6.504.868	900.000	1.089.223	2.160.807	2.354.838
Osservatorio per le politiche region.	8.482	1.890	1.490	2.205	2.897
competenze residue	1.014.193	226.000	178.090	291.047	319.056
FIO	387.536	70.000	61.767	123.475	132.294
varie (3)	98.000	98 000	0	0	0
LAVORO	**2.269.936**	**117.249**	**486.393**	**763.779**	**902.515**
occupazione giovanile	164.918	36.750	28.959	44.098	55.111
istruzione professionale	47.093	10.494	8.269	14.111	14.218
SCAU	2.057.920	70.000	449.165	705.570	833.186
varie (2)	5	5	0	0	0
TESORO	**5.002.719**	**1.601.522**	**696.334**	**1.680.908**	**1.023.955**
società acque	381.444	85.000	66.981	110.245	119.218
mutui ex art 10 (2)	448.025	95.315	92.915	125.000	134.795
C. D. P.	3.952.650	1.317.237	510.105	1.405.622	719.686
INSUD: fondo rotazione	76.186	14.000	11.032	22.049	29.105
promozione turismo	9.987	5.180	4.082	353	353
P.G.S.	70.000	70.000	0	0	0
soc. forestazione ex Finam	0	0	0	0	0
gest. liquidatoria Agensud	0	0	0	0	0
C.e.d.	63.984	14.328	11.219	17.639	20.798
varie (2)	462	462	0	0	0
RIPROGRAMM. REGIONI	**981.962**	**100.000**	**176.392**	**352.785**	**352.785**
TOTALI					
fondo ex art 19	57.134.904				
- risorse assegnate nel 1994	8.378.918				
risorse disponibili al 1995	48.755.986				
- somme non ripartite nel 1994	75.311				
risorse ripartibili nel 1995	48.680.675	8.675.000	10.539.000	14.671.000	14.795.675
+ rientri comunitari	1.170.000	1.170.000			
TOTALE RISORSE DISPONIBILI	**49.850.675**	**9.845.000**	**10.539.000**	**14.671.000**	**14.795.675**
di cui: assegnate	46.259.475	9.845.000	9.981.731	13.315.237	13.117.507
idem - rientri com	45 089.475				
residuo indiviso	3.668.511				
risorse assegnate in 96/98	36.414.474				
idem più residuo totale	40 080 986				

(importi in milioni)

(1): assegnazioni ex lege

(2): comprende il costo del lavoro straordinario, le indennità di missione del personale dell'ex intervento straordinario assegnato alle varie Amministrazioni ed i compensi dei Commissari ad acta;

(3): comprende le retribuzioni del personale dell'ex intervento straordinario, nonchè i compensi agli esperti del CTS ed agli assistenti del Nucleo ispettivo.

95A3448

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA E DEL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI 14 giugno 1995.

Nomina di revisori ufficiali dei conti, ai sensi dell'art. 14 della legge 18 novembre 1981, n. 659.

IL PRESIDENTE
DEL SENATO DELLA REPUBBLICA
E
IL PRESIDENTE
DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

Vista la legge 18 novembre 1981, n. 659, recante: «Modifiche ed integrazioni alla legge 2 maggio 1974, n. 195, sul contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici» che, all'art. 4, prevede la costituzione di un comitato tecnico composto da revisori ufficiali dei conti, iscritti nell'albo da almeno cinque anni;

Vista la deliberazione del 14 giugno 1995 con la quale le conferenze dei Presidenti dei gruppi della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, in riunione congiunta, accertata l'esistenza dei requisiti di cui allo stesso art. 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659 — hanno nominato componenti del predetto comitato tecnico i revisori ufficiali dei conti prof. Antonio Amaduzzi, prof. Umberto Bertini e prof. Giuseppe Bruni;

Decretano:

È resa esecutiva la deliberazione del 14 giugno 1995 con la quale le conferenze dei Presidenti dei gruppi della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, in riunione congiunta, hanno nominato componenti del comitato tecnico di cui all'art. 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659, fino al termine della legislatura in corso, i revisori ufficiali dei conti prof. Antonio Amaduzzi, prof. Umberto Bertini e prof. Giuseppe Bruni.

Roma, 14 giugno 1995

Il Presidente del Senato della Repubblica
SCOGNAMIGLIO

Il Presidente della Camera dei deputati
PIVETTI

95A3509

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano (nuove registrazioni; nuova forma farmaceutica; modifiche di autorizzazioni già concesse).

Si fa presente che i decreti in questione sono stati adottati in esecuzione di ordinanze del TAR. Il Ministero della sanità si riserva di adottare definitive determinazioni in ordine all'autorizzazione all'immissione in commercio delle specialità medicinali di cui trattasi, a conclusione dei procedimenti giurisdizionali tuttora pendenti.

Provvedimento n. 292/1995 del 7 giugno 1995

Specialità medicinale: «NICORETTE» 105 tavolette di gomma masticabile × mg 4 - numero A.I.C. 025747027.

Titolare A.I.C.: Pharmacia AB - Uppsala (Svezia), rappresentata in Italia dalla società Carlo Erba OTC S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Robert Koch.

Modifiche apportate:

denominazione: accanto alla denominazione della preparazione di cui trattasi è ora aggiunta la dizione «Mint 4 mg»;

composizione (limitatamente agli eccipienti): la composizione della preparazione in parola è ora la seguente: principio attivo: invariato;

eccipienti: sodio carbonato; gomma da masticare base, xilitolo, essenza menta, levomentolo, ossido di magnesio, E 104 (giallo chinolina) (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

I lotti già prodotti, recanti la composizione in eccipienti precedentemente autorizzata, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decreto NFR n. 376/1995 del 7 giugno 1995

Specialità medicinale: «NICORETTE» (resinato di nicotina) nelle forme:

«Mint» 30 tavolette di gomma masticabili da «mg 2»;

«Mint» 105 tavolette di gomma masticabili da «mg 2»;

«Mint» 30 tavolette di gomma masticabili da «mg 4»,

alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

Titolare A.I.C.: Pharmacia AB - Uppsala (Svezia) rappresentata in Italia dalla Carlo Erba OTC S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via R. Koch, codice fiscale 08572280157.

Produttore: la produzione ed i controlli ed il confezionamento della specialità medicinale sono effettuati dalla società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in Uppsala (Svezia).

Confezioni autorizzate: numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

«Mint» 30 tavolette di gomma masticabili da mg 2; n. A.I.C. 025747128 (in base 10) 0SKRPS (in base 32); classe: *c)*;

«Mint» 105 tavolette di gomma masticabili da mg 2; n. A.I.C. 025747130 (in base 10) 0SKRPU (in base 32); classe: *c)*;

«Mint» 30 tavolette di gomma masticabili da mg 4; n. A.I.C. 025747167 (in base 10) 0SKRQ7 (in base 32); classe: *c)*.

Composizione:

«Nicorette Mint»: una tavoletta di gomma masticabile da mg 2 contiene: principio attivo: complesso di resina nicotinica, contenente il 20% di nicotina corrispondente a mg 2 di nicotina 10 mg.; eccipienti: sodio carbonato, gomma da masticare base, xilitolo, essenza menta, levomentolo, ossido di magnesio, E104 (giallo chinolina) (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

«Nicorette Mint»: una tavoletta di gomma masticabili da mg 4 contiene: principio attivo: complesso di resina nicotinica contenente il 20% di nicotina corrispondente a mg 4 di nicotina 10 mg; eccipienti: sodio carbonato gomma da masticare base, xilitolo, essenza menta, levomentolo, ossido di magnesio, E104, (giallo chinolina) (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: «Nicorette» è indicato come coadiuvante nella disassuefazione dal tabagismo.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale non soggetto a prescrizione medica medicinale da banco o di automedicazione (art. 3 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decreto A.I.C. n. 377/1995 del 7 giugno 1995

Specialità medicinale: «NEO FARMIDONE PARACETAMOLO».

Titolare A.I.C.: Pharmacia S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Milano, via R. Koch n. 12, codice fiscale 07089990159.

Produttore: Officina consortile della società Pharmacia S.p.a., sita in Ascoli Piceno.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

flacone sciroppo 120 ml; n. A.I.C. 029216013 (in base 10) 0VVM8F (in base 32); classe *c)*;

20 compresse 500 mg; n. A.I.C. 029216025 (in base 10) 0VVM8T (in base 32); classe *c)*;

flacone gocce 30 ml; n. A.I.C. 029216037 (in base 10) 0VVM95 (in base 32); classe *c)*;

«125» 10 microsupposte 125 mg; n. A.I.C. 029216049 (in base 10) 0VVM9K (in base 32); classe *c)*;

«250» 10 supposte 250 mg; n. A.I.C. 029216052 (in base 10) 0VVM9N (in base 32); classe *c)*;

«500» 10 supposte 500 mg; n. A.I.C. 029216064 (in base 10) 0VVMB0 (in base 32); classe *c)*;

«1000» 10 supposte 1000 mg; n. A.I.C. 029216076 (in base 10) 0VVMBD (in base 32); classe *c)*.

Composizione:

una compressa da 500 mg contiene: principio attivo: paracetamolo 500 mg; eccipienti: cellulosa microcristallina, gelatina talco, magnesio stearato, silice colloidale (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

100 ml di sciroppo contengono: principio attivo: paracetamolo 2,4 g; eccipienti: saccarosio, sorbitolo, glicole propilenico, alcool, saccarina, sodio citrato, aroma amarena, metile p-idrossibenzoato, propile p-idrossibenzoato, rosso cocciniglia A (E124), blu indigotina (E132), acqua depurata (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

100 ml di gocce contengono: principio attivo: paracetamolo 10 g; eccipienti: glicole propilenico, glicerina, alcool, sodio citrato, sodio metabisolfito, saccarina aroma amarena, acqua depurata (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

1 supposta da 125 mg contiene: principio attivo: paracetamolo 0,125 g; eccipienti: gliceridi semisintetici (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

1 supposta da 250 mg contiene: principio attivo: paracetamolo 0,250 g; eccipienti: esteri gliceridi di acidi grassi saturi (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

1 supposta da 500 mg contiene: principio attivo: paracetamolo 0,500 g; eccipienti: esteri gliceridi di acidi grassi saturi (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

1 supposta da 1000 mg contiene: principio attivo: paracetamolo 0,1000 g; eccipienti: esteri gliceridi di acidi grassi saturi (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: come antipiretico: trattamento sintomatico di affezioni febbrili quali l'influenza, le malattie esantematiche, le affezioni acute del tratto respiratorio, ecc.; come analgesico: cefalee, nevralgie, mialgie ed altre manifestazioni dolorose di media entità, di varia origine.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale non soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decreto A.I.C. n. 378/1995 del 7 giugno 1995

Specialità medicinale: «UNIDIPIN» (nifedipina) nelle forme: compresse × mg 20 e compresse × mg 50.

Titolare A.I.C.: Pharmacia S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via R. Koch, 1.2, codice fiscale 07089990159.

Produttore: la produzione della specialità medicinale è effettuata dalla società Elan Ltd (Irlanda) ed il confezionamento nella propria officina farmaceutica consortile di Ascoli Piceno.

Confezioni autorizzate: numeri A.I.C.:

14 compresse da 20 mg, n. A.I.C. 028339012 (in base 10) 0V0UU4 (in base 32);

14 compresse da 50 mg, n. A.I.C. 028339024 (in base 10) 0V0UUJ (in base 32).

Composizione:

una compressa da mg 20 contiene: nifedipina mg 20; eccipienti: polivinilpirrolidone K30, polivinilpirrolidone, crospovidone, cellulosa-microcristallina, idrossipropilmetilcellulosa, magnesio stearato (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

una compressa da mg 50 contiene: nifepidina mg 50; eccipienti: polivinilpirrolidone K30, polivinilpirrolidone K90, crospovidone cellulosa microcristallina, idrossipropilmetilcellulosa, magnesio stereato (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: Trattamento della cardiopatia ischemica (condizioni caratterizzate da insufficiente apporto di ossigeno al miocardio); angina pectoris cronicamente stabile (angina da sforzo); angina a riposo compresa l'angina pectoris vasospastica (angina di Prinzmetal, angina variante) ed angina instabile (angina pre-infartuale in crescendo); angina pectoris post-infartuale (esclusi i primi otto giorni dall'episodio infartuale acuto). Trattamento dell'ipertensione arteriosa.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero, in cliniche e case di cura (art. 9 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decreto A.I.C. n. 379/1995 del 7 giugno 1995

Specialità medicinale: «NICOTROL».

Titolare A.I.C.: Pharmacia AB, con sede in Uppsala (Svezia).

Rappresentante in Italia: Pharmacia S.p.a., via R. Koch, n. 1.2, Milano, codice fiscale 07089990159.

Produttore: Pharmacia AB, Uppsala (Svezia).

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

1 flacone spray da 10 ml; n. A.I.C.: 029207014 (in base 10) 0VVBH6 (in base 32); classe: *c)*;

2 flaconi spray 10 ml; n. A.I.C.: 029207026 (in base 10) 0VVBHL (in base 32); classe: *c)*;

4 flaconi spray 10 ml; n. A.I.C.: 029207038 (in base 10) 0VVBHY (in base 32); classe: *c)*.

Composizione: un flacone contiene: nicotina mg 100; eccipienti: sodio fosfato, sodio fosfato monobasico, acido citrico anidro, sodio cloruro, polisorbato 80, aroma beta-ionone, metile para-idrossibenzoato, propile para-idrossibenzoato, sodio edetato, acqua per preparazioni iniettabili nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica esistente agli atti.

Indicazioni terapeutiche: Nicotrol spray nasale è indicato come coadiuvante nella diassuefazione dal tabagismo.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 9 decreto legislativo n. 539/1992).

Il presente decreto, ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decreto n. 380/1995 del 7 giugno 1995

Specialità medicinale: «ADDAMEL N».

Titolare A.I.C.: Pharmacia AB, con sede in Svezia, Uppsala.

Rappresentante in Italia: Pharmacia S.p.a., via R. Koch n. 1.2, Milano.

Produttore: Pharmacia AB, Svezia, Uppsala.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

scatola 10 flaconcini da 10 ml - soluzione concentrata sterile di elementi traccia; n. A.I.C.: 029231014 (in base 10) 0VWIX6 (in base 32); classe: *a)*, per uso ospedaliero (H); prezzo L. 70.000 ai sensi dell'art. 1 del D.L. 19 maggio 1995, n. 184 in attesa.

Composizione: 1 ml contiene: Fe 2 umol, Zn 10 umol, Mn 0,5 umol Cu 2 umol, Cr 0,02 umol, Se 0,04 umol, Mo 0,02 umol, F 5 umol, I 0,1 umol; eccipienti: sorbitolo 300 mg, acido cloridico q.b.a pH 2,2, acqua q.b. a 1 ml; soluzione da aggiungere a soluzione infusionali.

Indicazioni terapeutiche: «Addamel N» è indicato come supporto per garantire il fabbisogno basale o per incrementare lievemente il livello di elementi traccia in pazienti adulti in trattamento nutrizionale per via endovenosa.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero, in cliniche e case di cura (art. 9 decreto legislativo n. 539/1992).

Il presente decreto, ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

95A3459

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento e classificazione di un manufatto esplosivo

Con decreto ministeriale n. 559/C.18055.XVJ(332) dell'8 maggio 1995, il manufatto esplosivo denominato: «Catena pirica per gruppo inerziale per spolette meccaniche per colpi navali cal. 76 mm» (dis. n. 0000942), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella terza categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

95A3457

MINISTERO DELLA DIFESA

Ricompense al valor militare per attività partigiana

Con decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 1994, vistato dalla Ragioneria centrale in data 27 gennaio 1995, n. 26/C, è stata concessa la seguente ricompensa al valor militare «alla memoria» per attività partigiana:

Medaglia d'argento

Colombini Enrico, nato il 5 aprile 1911 a Trieste. — Generoso animatore di uomini seppe infondere coraggio, costanza e spirito di sacrificio. Allorché il suo reparto fu attaccato da soverchianti forze nemiche lo incitò a resistere e a contrattaccare per dimostrare la indomita volontà dei garibaldini combattenti in terra slovena di conquistare la libertà per i popoli debellando nazismo e fascismo. Ferito continuò ad incitare gli uomini. Trasportato nell'ospedale da campo, per le gravi ferite riportate, vi decedeva dopo tre giorni. — Smuka (Slovenia), 13 aprile 1945.

Con decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 1994, vistato dalla Ragioneria centrale in data 2 febbraio 1995, n. 16/R, è stata concessa la seguente ricompensa al valor militare per attività partigiana:

Medaglia d'argento

Rossi Destino, nato il 13 giugno 1912 a Marino. — Combattente coraggioso nella lotta di resistenza contro il tedesco in Roma nelle file delle formazioni garibaldine si pose subito dopo la liberazione della città alle dipendenze del comando alleato per proseguire l'azione contro il nemico. Quale membro di una missione militare con compiti di informazioni e di sabotaggio venne paracadutato in territorio nemico. Si distinse nell'adempimento del suo compito per la preziosa opera di informazione giornaliera del transito nemico sulle principali arterie stradali, dell'Italia del nord. Partecipò inoltre alla preparazione dell'insurrezione nazionale unitamente ai comandanti delle formazioni partigiane della zona, distinguendosi per la sua attività e per il coraggio dimostrato nelle giornate della lotta finale. — Roma, 8 settembre 1943-25 aprile 1945.

Con decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 1994, vistato dalla Ragioneria centrale in data 27 gennaio 1995, n. 9/T, è stata concessa la seguente ricompensa al valor militare «alla memoria» per attività partigiana:

Medaglia di bronzo

Todeschini Giovanni Battista, nato il 14 luglio 1915 a Premana. — Partigiano combattente, nella formazione "55ª Brigata Fratelli Rosselli", si offriva al nemico in cambio della liberazione di 15 ostaggi presi dai tedeschi fra la popolazione: uomini anziani e giovani. Benché torturato, nessun nome di collaboratori viene fatto dal Todeschini e nega al nemico di conoscere la dislocazione della sua formazione. Deportato a Mauthausen, dopo un duro calvario, decedeva in quel campo di sterminio, nel periodo fine di febbraio-inizio marzo dell'anno 1944. Meraviglioso esempio di altruismo spinto fino al supremo sacrificio. — Mauthausen, fine febbraio-inizio marzo 1944.

Con decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 1994, vistato dalla Ragioneria centrale in data 27 gennaio 1995, n. 27/C, è stata concessa la seguente ricompensa al valor militare «alla memoria» per attività partigiana:

Croce

Camolese Olga, nata il 18 aprile 1920 a S. Biagio di Collalta (Treviso). — Partigiana nelle formazioni garibaldine per scelta volontaria, sempre in prima linea in parità con gli uomini, cosciente dei pericoli e dei disagi di fronte al nemico enormemente superiore in uomini e capacità di fuoco, ferma e tenace negli ideali antifascisti e della Resistenza, aiutata dal desiderio della libertà politica, esempio di disciplina e spirito di sacrificio, benvoluta dalle popolazioni e stimata dai compagni d'arme, per meriti militari si conquista l'elogio solenne del comando di brigata e la nomina a comandante di compagnia, cadde eroicamente in battaglia al termine di un'azione bellica di retroguardia,

a difesa degli altri reparti in fase di trasferimento, durante i combattimenti del 19 dicembre 1944 sulle gelide colline del tarnovano-goriziano a quota 583 in località Raune-Ossecca. — Sagradi, 15 gennaio 1994 - Raune Ossecca, 23 dicembre 1944.

Con decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 1994, vistato dalla Ragioneria centrale in data 27 gennaio 1995, n. 23/P, è stata concessa la seguente ricompensa al valor militare per attività partigiana:

Croce

Pesce Giacomo, nato il 27 aprile 1921 a Genova. — Già comandante di SAP cittadine, passa nelle formazioni di montagna per combattere in campo aperto l'odiato nemico. Nelle molteplici azioni belliche quale caposquadra porta la sua temerarietà, l'indomabile spirito guerriero, la sua capacità di sopportazione ai più duri sacrifici. Instancabile è la sua attività, innumerevoli le sue vittoriose azioni. Il 12 aprile, al comando della sua squadra, attacca di sorpresa una caserma fascista di Molassana (Genova) occupandola e facendo prigionieri i componenti la caserma stessa. Figura, sintesi di coraggio e d'amor patrio. — Molassana (Genova), 12 aprile 1945.

95A3455

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini inerente la richiesta di riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Menfi» e proposta del relativo disciplinare di produzione.

Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, esaminata la domanda intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Menfi», ha espresso parere favorevole al suo accoglimento proponendo ai fini dell'emanazione del relativo decreto ministeriale, il disciplinare di produzione nel testo di cui appresso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di riconoscimento dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini entro sessanta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Proposta del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Menfi»

Art. 1.

Le denominazioni di origine controllata «Menfi» con la eventuale menzione delle sottozone Feudo dei Fiori per i vini bianchi e la menzione obbligatoria della sottozona Bonera per i vini rossi, è riservata ai vini bianchi e rossi che rispondono ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

La denominazione di origine controllata «Menfi» è riservata ai soli vini bianchi e rossi ottenuti dalle uve di vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione:

per la tipologia dei vini bianchi si ha la denominazione «Menfi» per i vini ottenuti con: «Inzolia» o «Ansonica» dal 50 al 75%, e «Grecanico» - «Chardonnay» - «Catarratto» bianco lucido da soli o congiuntamente dal 25 al 50%. Possono concorrere a produzione del detto vino i vitigni raccomandati o autorizzati per la provincia di Agrigento, fino ad un massimo del 10%;

la denominazione «Menfi» con la specificazione dei seguenti vitigni «Grecanico», «Inzolia», «Chardonnay» è riservata ai vini ottenuti da almeno il 90% di uve provenienti dai suddetti vitigni;

la denominazione di origine controllata «Menfi» con menzione della sottozona «Feudo Fiori» è riservata ai soli vini bianchi da uve di vitigni: «Inzolia» (o «Ansonica») dal 50 al 75%; «Chardonnay» dal 25 al 50%. Possono concorrere alla produzione del detto vino i vitigni raccomandati o autorizzati per la provincia di Agrigento fino ad un massimo del 10%;

per la tipologia dei vini rossi, la denominazione di origine controllata «Menfi» è consentita solo in abbinamento alla menzione della sottozona «Bonera» ed è riservata ai vini rossi provenienti dai vitigni: «Nero D'Avola» dal 50 al 75%; «Sangiovese» - «Cabernet Sauvignon» - «Frappato di Vittoria» dal 25 al 50% da soli o congiuntamente. Possono concorrere alla produzione del detto vino i vitigni autorizzati o raccomandati per la provincia di Agrigento fino ad un massimo del 10%.

La denominazione di origine controllata «Menfi» può essere integrata dalla specificazione «riserva».

Art. 3.

Le uve destinate alla produzione dei vini a denominazione controllata «Menfi» per la tipologia bianco, devono provenire dalla zona di produzione appresso indicata che comprende parte dei comuni di Menfi, Sciacca, Castelvetrano e Sambuca di Sicilia.

Per il comune di Menfi l'esclusione è per il territorio posto a sud della seguente delimitazione: dal confine comunale di Castelvetrano all'altezza del casello ferroviario n. 12 e si prosegue verso est per la strada vicinale per Porto Palo, per congiungersi con la strada comunale Menfi-Porto Palo, risalendola fino all'incrocio con la ex s.s. 115, da quel punto si segue verso est la strada consortile fino a giungere al fiume Carboj.

Per il comune di Sciacca il territorio ricadente nella denominazione di origine controllata «Menfi» è delimitato a nord e a nord-ovest dal confine comunale di Menfi e Sambuca di Sicilia, a est in parte dal confine comunale di Sambuca per seguire poi la strada vicinale della Tardara, a sud prosegue con il torrente fino al confine comunale di Menfi sul ponte della provinciale n. 188.

Per il comune di Castelvetrano i territori ricadenti all'interno della seguente delimitazione: a nord dal punto di confluenza dei confini comunali di Menfi, Montevago e Castelvetrano, si discende lungo il fiume Belice fino a sotto il ponte dello scorrimento veloce Sciacca-Castelvetrano, di lì si segue la strada consortile verso sud fino alle case del Vecchio Mulino, si prosegue verso est la strada consortile dell'abbeveratorio Begarella fino alla ex s.s. n. 115, si scende verso sud e si segue la strada consortile Belice Mare fino a congiungersi con la linea ferrata in prossimità del casello ferroviario n. 11, proseguendo la stessa fino al casello ferroviario n. 12 per congiungersi con la strada vicinale per Porto Palo fino al confine comunale.

Sono inclusi, inoltre, i territori della contrada Furonello per intero e parte della contrada Furone, così delimitati: a est della strada provinciale Castelvetrano-Paceco dalle case Giammariazzo fino alla fontana Pagano, a nord-est con il vallone Furanello fino a giungere ai limiti della diga Trinità, ad ovest con la contrada Mandranova.

Per il comune di Sambuca di Sicilia ricadono nella denominazione di origine controllata «Menfi» i vigneti compresi nelle seguenti delimitazioni:

1) i vigneti delimitati a nord dalla s.s. n. 188 fino a giungere all'incrocio con la strada vicinale che conduce alla diga Carboj, per poi seguire la medesima fino alla diga Carboj e segue i confini territoriali a est, a sud e a ovest;

2) i vigneti delimitati a nord dal lago Arancio e dal torrente Carbo, dal punto di affluenza nel lago Arancio risalendo fino alla Regia Trazzera Portella di Gioia, per poi seguire la stessa in direzione sud, fino ad incrociare il confine territoriale comunale, seguendo tutto il confine verso sud-ovest sino a ricongiungersi con il lago Arancio;

3) i vigneti delimitati a sud dalla s.s. n. 188 dal punto di congiunzione con il vallone S. Giacomo fino al confine territoriale con Giuliana, seguendo il confine a nord-est sino ad incontrare il primo incavo tra la C. da Fiuminello e Monte Genuardo il quale scende verso sud congiungendosi con la Regia Trazzera di Bisacquino e seguendo la stessa in direzione sud-ovest sino ad incrociare la Regia Trazzera Giuliana. Da tale punto di incrocio segue in direzione est sino ad incontrare il vallone S. Giacomo che delimita la zona ad ovest ed arriva alla s.s. n. 188 progressiva kilometrica 101.

La denominazione di origine controllata «Menfi» seguita dalla menzione della sottozona «Feudo dei Fiori» è riservata ai vini ottenuti dai vitigni di cui all'art. 2 provenienti esclusivamente dai terreni facenti parte dell'ex Feudo dei Fiori, ed in particolare dai vigneti ricadenti nei fogli di mappa 20 - 21 - 22 - 24 - 25p - 36 - 37p - 38 - 39p - 53p - 66p - 67 - 68p - 79 - 81p - 82p del comune di Menfi, delimitati ad est dal torrente Cavarretto, ad ovest dal torrente Cava del Serpente, a sud dalla s.s. n. 115, a nord dal bosco Magaggiaro fino a seguire la vecchia delimitazione dell'ex Feudo dei Fiori.

Per la tipologia «rosso», la denominazione di origine controllata «Menfi», obbligatoriamente dalla menzione della sottozona «Bonera» è riservata ai vini rossi provenienti dai vitigni di cui all'art. 2 coltivati nella contrada Bonera ed in particolare nei vigneti ricadenti nei fogli di mappa 14p - 16 - 17 - 18 - 19 - 31p - 32p - 33 - 34 - 35 - 36p - 37p - 62p - 63p - 64p - 65p nel comune di Menfi, delimitati ad est dal torrente Cava del Serpente, ad ovest dal torrente dello Scavo a sud dalla s.s. n. 115 a nord dal bosco Magaggiaro.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 1, devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve ed ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualità.

I sesti di impianto, le forme di allevamento, alberello e controspalliera e i sistemi di potatura a forma corta, media o lunga devono essere quelli generalmente usati e comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini; in ogni caso vanno escluse le uve provenienti da vigneti con forme di allevamento a tendone.

La densità minima per i vigneti esistenti non deve essere inferiore a 2.500 piante/ettaro.

I nuovi impianti dovranno avere una densità minima non inferiore a 3.000 piante/ettaro.

Per la menzione delle sottozone previste per la denominazione di origine controllata «Menfi» le densità di cui sopra sono elevate rispettivamente a 2.800 e 3.300 viti per ettaro.

È vietata ogni pratica di forzatura consentendo tuttavia l'irrigazione come pratica di soccorso, durante il periodo estivo limitatamente ad un massimo di due interventi prima della fase dell'invaiatura.

La resa massima di uva ammessa per la produzione dei vini di cui all'art. 1 non deve essere superiore a t 12 per ettaro da vigneti in coltura specializzata. Per la cultivar Chardonnay la resa massima è fissata in t 10.

A detti limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli, le rese dovranno essere riportate attraverso un'accurata cernita delle uve, purché la produzione non superi del 20% il limite massimo e tale esubero non potrà essere commercializzato con la denominazione di origine controllata «Menfi».

In annate eccezionalmente favorevoli, previo decreto regionale, con validità annuale, la resa massima può essere aumentata sino al 20%, con esclusione della tolleranza.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino un titolo alcolometrico volumico minimo naturale di 11° vol. per i vini bianchi della denominazione di origine controllata.

Le uve destinate alla vinificazione dei vini «Menfi» con la menzione delle sottozone previste nel presente disciplinare devono assicurare al vino un titolo alcolometrico volumico minimo naturale di 11,5% vol. per i vini bianchi e 12,5% vol. per i vini rossi.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione, ivi compreso l'invecchiamento e l'imbottigliamento devono essere effettuate all'interno dei territori comunali di cui all'art. 3.

I vini «Menfi», tipologia rosso con menzione obbligatoria della sottozona prevista nel presente disciplinare, prima dell'immissione al consumo, devono essere sottoposti ad un periodo minimo di invecchiamento di anni uno a partire dal 1° novembre seguente la vendemmia di produzione di cui almeno mesi sei in botte. Per gli stessi vini la menzione «riserva» è ammessa per quei vini che, prima dell'immissione al consumo, sono stati sottoposti ad un periodo minimo di invecchiamento di anni due di cui almeno uno in botte di legno. È ammesso l'affinamento in barriques.

Per i vini bianchi «Menfi» è ammesso l'affinamento in barriques.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche tradizionali o comunque atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche.

La resa delle uve in vino non deve essere superiore al 65% per i vini bianchi ed al 70% per i vini rossi; qualora la resa superi detti limiti, l'eccedenza, fino al 5% non ha diritto alla denominazione di origine controllata; se la resa supera detti limiti di oltre il 5% tutta la produzione perde il diritto alla denominazione di origine controllata.

L'eventuale arricchimento deve essere effettuato o con mosto concentrato prodotto da uve della zona di produzione del vino d.o c. «Menfi», oppure con mosto concentrato rettificato.

Art. 6.

I vini di cui all'art. 1 del presente disciplinare all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere ai seguenti requisiti:

1) *Menfi bianco:*

colore: giallo paglierino con riflessi verdognoli;
profumo: delicato fragrante;
sapore: secco, armonico, vivace;
titolo alcol. vol. tot. min.: 11,5;
acidità totale minima: 5,0 gr/l;
estratto secco netto min.: 15 gr/l.

2) *Menfi con menzione del vitigno Chardonnay:*

colore: giallo paglierino con riflessi dorati;
profumo: caratteristico varietale;
sapore: fruttato, armonico, morbido;
titolo alcol. vol. compl. min.: 12° vol.;
acidità totale minima: 5,0 gr/l;
estratto secco netto min.: 15 gr/l.

3) *Menfi con menzione del vitigno Grecanico:*

colore: giallo pallido sfumato di verdognolo;
profumo: delicato, gradevole con odore di frutta;
sapore: secco, pieno, tipico;
titolo alcol. vol. compl. min.: 11,5% vol.;
acidità totale minima: 5,0 gr/l;
estratto secco netto min.: 11 gr/l.

4) *Menfi con menzione del vitigno Inzolia o Ansonica:*

colore: giallo paglierino con riflessi verdognoli;
profumo: delicato;
sapore: secco, pieno, armonico con buona persistenza;
titolo alcol. vol. compl. min.: 11,5% vol.;
acidità totale minima: 5,0 gr/l;
estratto secco netto min.: 15 gr/l.

5) *Menfi con menzione della sottozona Feudo dei Fiori:*

colore: giallo paglierino con sfumature verdi;

profumo: fresco, delicatamente vinoso;

sapore: morbido, vivace ed armonico con buona persistenza;

titolo alcol. vol. compl. min.: 12% vol.;

acidità totale minima: 5,0 gr/l;

estratto secco netto min.: 16 gr/l.

6) *Menfi con menzione della sottozona Bonera:*

colore: rosso rubino, con eventuali sfumature granato;

profumo: speziato finemente vinoso;

sapore: asciutto leggermente tannico piacevolmente fruttato;

titolo alcol. vol. compl. min.: 13% vol.;

acidità totale minima: 5,5 gr/l;

estratto secco netto min.: 24 gr/l.

7) *Menfi - Bonera con menzione Riserva:*

colore: rubino con riflessi granati;

profumo: ben pronunciato etereo di particolare finezza;

sapore: asciutto, schietto e sapido con buona struttura;

titolo alcol. vol. compl. min.: 13% vol.;

acidità totale minima: 5,0 gr/l;

estratto secco netto: 24 gr/l.

Art. 7.

Nella presentazione e designazione dei vini a denominazione di origine controllata «Menfi» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione, ivi compresi gli aggettivi «superiore», «extra», «fine», «scelto» e simili. La menzione «riserva» è consentita alle condizioni previste nell'art. 5 del presente disciplinare.

È consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, purché non abbiano significato laudativo, e non siano tali da trarre in inganno l'acquirente.

È consentito, altresì, l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, fattorie, zone e località dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto, purché nel rispetto delle normative vigenti in materia.

Art. 8.

La commercializzazione di detti vini va fatta esclusivamente in contenitori di vetro da 350 e 750 ml e comunque non superiore a 1.500 ml.

La tappatura di tali recipienti deve essere fatta con tappi di sughero. Per le confezioni fino a 375 ml è ammesso il tappo a vite.

95A3458

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione al liceo classico statale «V. Marone» di Gioia del Colle ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Bari prot. n. 99/I sett. del 9 giugno 1994, il liceo classico statale «V. Marone» di Gioia del Colle (Bari), è stato autorizzato ad accettare la donazione disposta da parte della sig.ra Cornelia Matarrese, di due armadi in noce e millecentododici volumi del valore di L. 7.560.000.

95A3460

MINISTERO DEL TESORO

Inizio della consegna dei buoni del Tesoro poliennali 9,50% 1° gennaio 1995/2005 (codice 036709)

A norma del decreto ministeriale 22 dicembre 1994 (art. 16), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 4 del 5 gennaio 1995, si rende noto che il 22 giugno 1995 il Magazzino Tesoro del Provveditorato generale dello Stato completerà le spedizioni alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, per la consegna, alle coesistenti filiali della Banca d'Italia, dei titoli al portatore dei buoni del Tesoro poliennali 9,50% - 1° gennaio 1995/2005.

95A3456

ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA

Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativo al mese di maggio 1995, che si pubblica ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392, sulla disciplina delle locazioni di immobili urbani.

1) Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1979 è risultato pari a 114,7 (centoquattordicivirgolasette).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1980 è risultato pari a 138,4 (centotrentottovirgolaquattro).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1981 è risultato pari a 166,9 (centosessantaseivirgolanove).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1982 è risultato pari a 192,3 (centonovantaduevirgolatre).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1983 è risultato pari a 222,9 (duecentoventiduevirgolanove).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1984 è risultato pari a 247,8 (duecentoquarantasettevirgolaotto).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1985 è risultato pari a 269,4 (duecentosessantanovevirgolaquattro).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1986 è risultato pari a 286,3 (duecentottantaseivirgolatre).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1987 è risultato pari a 298,1 (duecentonovantottovirgolauno).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1988 è risultato pari a 312,7 (trecentododicivirgolasette).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1989 è risultato pari a 334,5 (trecentotrentaquattrovirgolacinque).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1990 è risultato pari a 353,2 (trecentocinquantatrevirgoladue).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1991 è risultato pari a 377,7 (trecentosettantasettevirgolasette).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1992 è risultato pari a 398,4 (trecentonovantottovirgolaquattro).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1993 è risultato pari a 415,2 (quattrocentoquindicivirgoladue).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal giugno 1978 al giugno 1993, agli effetti predetti, risulta pari a più 273,4.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1994 è risultato pari a 430,7 (quattrocentotrentavirgolasette).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal giugno 1978 al giugno 1994, agli effetti predetti, risulta pari a più 287,4.

2) La variazione percentuale dell'indice del mese di maggio 1995 rispetto a maggio 1994 risulta pari a più 5,5 (cinquevirgolacinque).

3) La variazione percentuale dell'indice del mese di maggio 1995 rispetto a maggio 1993 risulta pari a più 9,7 (novevirgolasette).

95A3485

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Revoca degli amministratori e dei sindaci della società «Linea Verde - Soc. coop. a r.l.», in Gorizia, e nomina del commissario governativo.

Con deliberazione n. 2030 dell'8 maggio 1995, la giunta regionale ha revocato, ai sensi dell'art. 2543 del codice civile, gli amministratori ed i sindaci della «Linea Verde - Soc. coop. a r.l.», con sede in Gorizia, ed ha nominato commissario governativo fino al 30 novembre 1995 la dott.ssa Sabrina Cristina di Brazzà con studio in Udine, v.lo Repetella, 16.

95A3463

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10) e presso le librerie concessionarie consegnando gli avvisi a mano, accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1995

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1995
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1995 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1995

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:

- annuale	L. 357.000
- semestrale	L. 195.500

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:

- annuale	L. 65.500
- semestrale	L. 46.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:

- annuale	L. 200.000
- semestrale	L. 109.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:

- annuale	L. 65.000
- semestrale	L. 45.500

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:

- annuale	L. 199.500
- semestrale	L. 108.500

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:

- annuale	L. 687.000
- semestrale	L. 379.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di **L. 98.000**, *si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materia 1995.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. 2.550
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 124.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 81.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.350

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1995
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 336.000
Abbonamento semestrale	L. 205.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.450

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

* 4 1 1 1 0 0 1 4 0 0 9 5 *

L. 1.300